

Prot. n. 239/2020/AR/e del 29/01/2020

**DCO ARERA 530/2019/R/EEL**  
**INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE**  
**TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

La scrivente associazione apprezza e condivide le finalità della presente consultazione, orientata ad un perfezionamento del sistema garanzie affinché si riduca l'esposizione in capo alle imprese distributrici e si limiti anche l'onerosità delle garanzie stesse nei confronti degli utenti del trasporto.

Gli interventi in oggetto si ritengono particolarmente utili per realizzare migliori livelli di efficienza e stabilità del servizio, nonché una gestione più efficiente del sistema garanzie che possa riflettersi positivamente anche a valle della filiera, in termini di affidabilità delle controparti commerciali.

Oltre ad esprimere osservazioni sui sopra menzionati aspetti, si coglie l'occasione anche per segnalare la necessità di un intervento regolatorio che possa allineare i format delle garanzie, a partire dai termini per il pagamento da parte del garante a seguito della ricezione della richiesta del DSO i quali, in assenza di specifiche disposizioni, risultano altrimenti regolati direttamente, spesso in maniera eterogenea, dagli istituti e dalle prassi commerciali.

Si aggiunge, inoltre, l'opportunità che la regolazione stabilisca la necessità di una relazione univoca tra un documento di garanzia ed il relativo periodo di riferimento, evitando la possibilità di ricorrere a varie garanzie ai fini della copertura di uno stesso periodo di competenza. Un simile intervento permetterebbe infatti una significativa semplificazione nella gestione delle garanzie da parte dei distributori.

Infine, si chiedono opportuni chiarimenti in merito alla definizione delle effettive modalità di accesso al fondo a copertura del rischio connesso alla gestione del *rating* e della *parent company guarantee* di cui all'art. 2 delibera 268/2015/R/eel. Tenuto conto che tale fondo risulta alimentato dal parametro  $\alpha$  di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B del Codice di rete per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, si richiedono anche dettagli sulle prossime modalità di aggiornamento di tale parametro.

Si riportano di seguito le osservazioni specifiche ai singoli spunti

Prot. n. 239/2020/AR/e del 29/01/2020

### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

*Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*

*Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*

**R1** Si condivide la proposta di rimuovere la procedura di sollecito, anche per quanto concerne gli inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie (cfr. par. 3.1.7 del DCO), in quanto si ritiene che la stessa risulti attualmente uno strumento relativamente poco efficace ai fini del contenimento delle insolvenze.

**R2** Con riferimento alla riduzione delle tempistiche relative all'invio della diffida, anche per quelli connessi alla gestione dell'adeguamento garanzie (cfr. par. 3.1.7 del DCO), si condividono gli obiettivi di ottimizzazione dei tempi a disposizione delle imprese distributrici e si comprende anche il conseguente effetto positivo che ciò potrebbe determinare in termini di riduzione dell'onerosità delle garanzie attualmente applicate ai venditori.

Si ritiene tuttavia che la nuova tempistica proposta, pari ad un solo giorno lavorativo, possa risultare eccessivamente ridotta affinché il distributore possa correttamente verificare l'effettiva avvenuta regolarizzazione dei pagamenti da parte degli utenti. In particolare, tenuto conto delle specificità che caratterizzano le varie imprese di distribuzione anche in funzione della rispettiva taglia, si evidenzia che tale nuovo termine potrebbe determinare alcune criticità operative nella necessaria verifica ed anche eventuali criticità nella gestione dei feedback all'utente del trasporto. Si auspica pertanto un intervento regolatorio maggiormente graduale che preveda anche il mantenimento delle attuali tempistiche a disposizione del DSO (ovvero quelle che prevedono l'invio entro i sette giorni lavorativi), che consentirebbero peraltro all'operatore più efficiente di potersi attivare comunque anche in tempi più ridotti. In alternativa si potrebbe prevedere anche un range di numero giorni minimo e massimo, ovvero che, ad esempio, il distributore possa inviare la diffida a partire dal quinto giorno lavorativo e non oltre sette giorni lavorativi dalla scadenza della fattura.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare come il tempo necessario allo SDI per validare la fattura elettronica (fino a un massimo di 5 giorni) abbia di fatto ridotto il tempo dei 15 giorni successivi all'emissione della fattura che sono a disposizione dell'utente del trasporto per presentare eventuali contestazioni.

Si rappresenta che anche le tempistiche di pagamento da parte del garante a seguito della ricezione della relativa richiesta, risultano rilevanti ai fini dei rischi in capo all'impresa distributrice. Tuttavia, tale tema risulta attualmente non sottoposto a specifica regolazione. In proposito, si evidenzia che, sulla base delle tempistiche introdotte per prassi in uso nella formulazione dei contratti di garanzia rilevanti, il termine di pagamento si aggira fino ai 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Auspicando, come anticipato nelle osservazioni generali,

**Prot. n. 239/2020/AR/e del 29/01/2020**

un più ampio intervento di regolazione sul tema delle garanzie, si prospetta in questa sede che tale tempistica possa essere ove possibile regolata in analogia a quanto codesta Autorità ha già definito in altre casistiche (allegato A-2 delibera 301/2019/R/gas), prevedendo quindi un termine massimo di pagamento della somma, da parte del garante, pari a 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

*Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?*

**R3** Con riferimento al controllo della regolarità dei pagamenti ai fini del mantenimento delle garanzie reputazionali, le proposte in oggetto prevedono un doppio livello di controllo. Ai fini di una maggiore semplificazione, anche tenuto conto delle proposte di riduzione delle tempistiche per la diffida, si ritiene che la verifica della condizione n. 1, ovvero che la media dei giorni di ritardo nel pagamento non può essere superiore a 4,5 giorni, possa essere sufficiente nel consentire un adeguato monitoraggio degli utenti ai fini del mantenimento delle garanzie reputazionali a loro favore.

*Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?*

*Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?*

*Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?*

*Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.*

**R4** Si condividono le proposte relative alla definizione di varie soglie di tolleranza, calcolate in funzione dell'ammontare del GAR, da considerare rispetto alla necessità di procedere con l'adeguamento garanzie.

**R5** Si condivide l'opportunità che, nei casi di ritardato pagamento di una fattura che risulti contestuale ad un sottodimensionamento del GAR, indipendentemente dal fatto di rientrare o meno nelle soglie proposte, si richieda l'adeguamento delle garanzie stesse entro le tempistiche di 7 giorni lavorativi.

**Prot. n. 239/2020/AR/e del 29/01/2020**

**R6-R7.** Almeno in un’iniziale fase di sperimentazione, i valori delle soglie di tolleranza proposte si ritengono adeguati. Si rinvia ad ulteriori valutazioni su una possibile riduzione degli stessi, qualora si manifestasse la necessità di adottare rimedi più severi per ridurre i rischi di sistema.

*Q8. Si ritiene adeguato l’approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l’orientamento per cui all’utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. “tradizionali” in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall’utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?*

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell’ammontare di garanzie c.d. “tradizionali” richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall’utente in funzione del livello del giudizio di rating?*

*Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l’Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?*

**R8-R9** Si ritiene che il repentino incremento dei POD serviti comporti, almeno nei casi di percentuali di incremento fortemente elevate, un impatto generale sull’intera posizione dell’utente nei confronti del sistema. Sarebbe quindi opportuno che, in tali particolari casi, l’intero valore delle garanzie fosse transitoriamente coperto tramite garanzie tradizionali.

In ogni caso, nell’ottica di favorire comunque le dinamiche di mercato e di evitare eccessive rigidità, per quanto concerne gli incrementi rilevanti prospettati dall’Autorità si ritiene che il solo equivalente di nuove garanzie GAR<sup>newPOD</sup> debba essere coperto, senza particolari limitazioni, tramite garanzie tradizionali. Sempre ai fini di opportune semplificazioni, si ritiene inoltre corretto proporre che gli utenti dotati di rating pari o superiore ad “A” possano essere esentati dalla necessità di versare garanzie tradizionali per coprire il valore GAR<sup>newPOD</sup>. Inoltre, al fine di una maggiore efficacia dello strumento proposto, il monitoraggio dell’incremento rilevante del numero POD serviti dovrebbe essere previsto su base sia mensile che trimestrale.

**R10** Si rinvia a quanto sopra argomentato in tema di modalità di copertura del GAR<sup>newPOD</sup>. In ogni caso si ritiene che la tempistica proposta, pari a 6 mesi, sebbene legata a processi standardizzati relativi alla valutazione del rating, non possa essere sempre idonea a verificare mutamenti significativi della rischiosità economico-finanziaria associabile agli utenti dotati di rating creditizio.

Prot. n. 239/2020/AR/e del 29/01/2020

*Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?*

*Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?*

*Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se sì motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).*

**R11-R12** Tenuto conto del ricorso relativamente ridotto alla fideiussione assicurativa, a fronte peraltro di una rischiosità piuttosto elevata recentemente manifestata da tale strumento, la scrivente riterrebbe come soluzione preferibile, anche in un'ottica di progressivo allineamento con altri sistemi di garanzie del settore energetico, l'eliminazione di tale modalità di garanzia dal set di quelle ammissibili. Come *second best*, si suggerisce di ammettere fideiussioni assicurative solamente se emesse da istituti dotati di rating molto elevato.

Con riferimento al punto 3.5.3 lettera a, non si condivide la proposta di costante verifica dell'accadimento di eventi che possono comportare che l'istituto assicurativo non liquidi i premi sottoscritti, in quanto rappresenterebbe un onere gestionale improprio per i DSO.

**R13** Non si concorda in quanto la raccolta di premi assicurativi in un dato lasso temporale oltre una fissata soglia non necessariamente fornisce informazioni sull'affidabilità creditizia dell'istituto, ma può viceversa aumentare la rischiosità del sistema.

#### **Entrata in vigore delle disposizioni**

Al fine di poter effettuare i necessari adeguamenti sui sistemi e sulle procedure, si ritiene opportuno che intercorra un periodo di sei mesi tra la data di pubblicazione e l'entrata in vigore del provvedimento finale.